



Arcidiocesi di Milano



---

# Oratorio estivo 2026:

- 1) Contributi pubblici
- 2) Contratti di lavoro



### Contributi pubblici: fonti normative

L'attività di oratorio è espressione della pastorale parrocchiale a favore dell'educazione e formazione cristiana dei giovani e non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa al funzionamento, né può essere assoggettata a *standards* qualitativi e organizzativi.

La funzione educativa e sociale di questa attività è stata riconosciuta a livello regionale con la **legge della Regione Lombardia n. 22 del 23 novembre 2001** e a livello nazionale con la **legge n. 206 del 1 agosto 2003**, che ha incentivato forme di collaborazione nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori (**legge 8 novembre 2000 n. 328**). Non si applicano altre leggi.

Il Comune si limita a prendere atto del valore educativo e sociale dell'attività di oratorio estivo, sostenendolo con un contributo a fondo perso oppure attraverso servizi a prezzo agevolato o gratuiti (mensa, pulmino, piscina...). Rimane attività parrocchiale, sostenuta dall'ente pubblico.



### Contributi pubblici: convenzione con il Comune

La collaborazione con il Comune si realizza attraverso la sottoscrizione di un'apposita **convenzione** che ha ad oggetto solo l'attività di oratorio estivo e che va **previamente autorizzata dall'Ordinario diocesano**: la Parrocchia deve inoltrare la bozza della convenzione (non ancora deliberata dal Comune) con istanza motivata a firma del parroco legale rappresentante.

Ricordo che **la comunità pastorale non è un soggetto di diritto**: qualora il Comune intenda erogare il contributo a tutte le parrocchie, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere l'accordo per ciascuna di esse, salva la possibilità di nominare una parrocchia capofila che gestisca il contributo e lo distribuisca fra le parrocchie della comunità, secondo i criteri indicati nella convenzione medesima.

I contributi pubblici non sono finalizzati a ripianare eventuali perdite di bilancio: il Comune non può pretendere un bilancio in perdita per erogare il saldo. La Parrocchia è tenuta a presentare unicamente una relazione al termine dell'oratorio estivo, per confermare l'impiego dei soldi pubblici (attività svolte, periodo di tempo, bambini frequentanti residenti...).



### **Contributi pubblici: no CAG, no ETS**

I Comuni spesso assimilano l'attività di oratorio estivo ai centri di aggregazione giovanile o ai centri diurni estivi, pretendendo adempimenti previsti dalla normativa solo con riferimento a queste ultime attività. L'oratorio è un'attività parrocchiale.

La Parrocchia non è un ente del terzo settore (ETS) e non è iscritta nel RUNTS. I Comuni spesso erroneamente richiamano il CTS nelle convenzioni: ribadiamo che la Riforma del terzo settore non ha abrogato le disposizioni che garantiscono agli enti ecclesiastici la possibilità di stringere accordi o convenzioni con la pubblica amministrazione. Ciò significa che una parrocchia può ancora sottoscrivere accordi con gli enti locali per il finanziamento delle attività a favore dei minori, pur non costituendo un ramo terzo settore (si veda quanto pubblicato sul blog dell'Avvocatura).



### **Contratti di lavoro (animatori, educatori, direttore oratorio)**

L'attività di oratorio estivo è gestita dalla parrocchia tramite il supporto di tanti volontari: ragazzi minorenni e maggiorenni che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo libero. Se si tratta di volontari, non è ammessa alcuna retribuzione, ma unicamente il rimborso di eventuali spese, purché documentate e previamente autorizzate dal parroco. Ricordiamo l'importanza di avere un'idonea polizza assicurativa per eventuali danni a cose e persone.

Qualora la Parrocchia intenda avere qualche educatore retribuito, per coordinare l'attività oppure gestire particolari laboratori, sarà necessario individuare il contratto di lavoro più idoneo fra quelli indicati nello schema di seguito riportato.

Ricordiamo sempre che la presenza di un lavoratore impone alla Parrocchia anche il rispetto della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro ex decreto legislativo 81/2008 (nomina di un RSPP, predisposizione di un documento valutazione rischi, formazione dei lavoratori).

Entro maggio 2027 sarà obbligatoria anche la formazione per il datore di lavoro.



Grazie!

avv. Maria Elisabetta Mapelli  
[memapelli@diocesi.milano.it](mailto:memapelli@diocesi.milano.it)

02 8556.205

---